

SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
S.p.A. - CAPITALE SOCIALE L. 4.000.000.000
SEDE E DIREZIONE GENERALE TORINO
CORSO GALILEO GALILEI, 12

RAMO INFORTUNI
AGENZIA 060 3- 0573047
RAMO POLIZZA
12 04 69
DATA SCADENZA
IMPORTO PAGATO 6000
DI CUI GIE E TASSE L. 208
Data del pagamento
FIRMA DELL'ESATTORE

FALZONE GAFTANO
V.M. RAPISARDI 16 PALERMO
HA PAGATO LA RATA DI PREMIO RELATIVA ALLA
POLIZZA ED ALLA SCADENZA INDICATE A FIANCO

- 9 MAG. 1969

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
UN DIRETTORE CENTRALE

C.C.I.A.A. N. 59539

LA PRESENTE QUITANZA NON È VALIDA
DA SE NON PORTA LA DATA DEL PAGAMENTO E LA FIRMA DELL'ESATTORE.

P
*) USD (***)

te - P, privato.

n conformità

conducente.

rendono posto

mbro postale

ns. Società

quietanza, che

ORSO RETTE
EGENZA
Lire giornal.)

SCLUSO

ONI SPECIALI

6.000
6.000
TOTALE

Mod. 44/a (Palermo) - 3.000 1-68

Ci è gradita l'occasione per porgerle distinti saluti.

L'AGENZIA GENERALE

sequenza di infortunio, per visite mediche, interventi chirurgici, esami diagnostici, terapie fisiche, acquisto medicinali e rette ospedaliere. La domanda per la liquidazione del concorso deve essere presentata - sotto pena di decadenza - entro il trentesimo giorno successivo al termine della cura medica o della degenza e corredata dai documenti giustificativi.

L'ammontare del concorso è liquidato all'Assicurato, od ai beneficiari designati in caso di morte, nella misura corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per la cura dell'infortunio, entro il limite delle somme stabilite in contratto.

L'ammontare del concorso nel pagamento delle rette ospedaliere è liquidato per un periodo di degenza non superiore a giorni 50.

Art. 15. - Cumulo di indennità - Liquidazione. - Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Art. 20. - Competenza territoriale. - Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 16 è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 21. - Tasse, diritti e contributi. - Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti presenti e futuri derivanti dalla presente assicurazione sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato o suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.

Art. 22. - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato, o degli aventi diritto, alla Società. - Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perchè siano valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 23. - Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

La presente **POLIZZA** ha effetto dalle ore 24 del **12/ 4/67** alle ore 24 del **12/ 4/72** e sostituisce la polizza N. con abbuono di Lire già computato sull'importo della prima rata. Le successive rate **ANNUALI** scadono il **12/04** di ogni anno. La Polizza è tacitamente prorogabile in **BASE** all'articolo 7 delle CONDIZIONI GENERALI ed è redatta in due esemplari ad un solo effetto a Torino, li **17/ 4/67**.

#Nel caso di Variazioni alla Polizza, le righe contrassegnate da # sono quelle che hanno subito modifiche.

IL CONTRAENTE

SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
UN VICE DIRETTORE
(Dr. Vito Biondo)

Il sottoscritto dichiara e riconosce che la presente polizza è emessa in conformità alle dichiarazioni da lui fornite in proposta ed a tutte le altre condizioni di comune accordo in essa convenute; dichiara altresì di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

- Art. 2. - Delimitazione dell'assicurazione.**
- Art. 3. - Infortuni esclusi.**
- Art. 4. - Persone escluse per età - riduzione di indennizzi per numero delle persone trasportate.**
- Art. 7. - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza.**

- Art. 9. - Obblighi relativi alla denuncia di infortunio.**
- Art. 16. - Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni.**
- Art. 18. - Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di infortunio.**
- Art. 20. - Deroga alla competenza territoriale.**

IL CONTRAENTE

GARANZIE E CONDIZIONI SPECIALI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

A) L'assicurazione prestata per le persone trasportate è valida solo in quanto dette persone siano legate al Conducente da rapporti di parentela o di dipendenza.

B) estesa alla responsabilità civile del Contraente verso le persone trasportate alle condizioni

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per la somma pagata, con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

FATEVI CORRENTISTI POSTALI!

Potrete così usare per i Vostri pagamenti e per le Vostre riscossioni il

POSTAGIRO

esente da qualsiasi tassa, evitando perdite di tempo agli sportelli degli uffici postali

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE

SOCIETÀ PER AZIONI - CAPITALE SOCIALE L. 3.600.000.000 - C.C.I.A.A. N. 59539
SEDE E DIREZIONE GENERALE, 10126 TORINO CORSO GALILEO GALILEI 12 - TELEFONO 65.62
Telegrammi: SECURUS Torino • Telex 21149 SAIFI TO • Casella Postale 438 / 10100 Torino • c/c Postale 2/3294 Torino



AGENZIA GENERALE DI PALERMO

VIA FRANCESCO LOJACONO, 22
90144 - PALERMO TEL. 253.230 - 251.044 - 297.462

Preg.mo Signore

Ci preghiamo ricordarle che nel corrente mese scade la rata dell'assicurazione che Ella ha in corso con la ns. Società (Polizza N. 543047 Premio L. 6000).

La preghiamo di provvedere tempestivamente al pagamento del premio ed al ritiro della relativa quietanza, che trovasi presso questa Agenzia, evitando ogni interruzione di garanzia.

Qualora non le fosse possibile passare nei ns. uffici, potrà effettuare il versamento dell'importo dovuto presso qualunque ufficio postale, tramite l'unito bollettino di conto corrente, la ricevuta del quale sarà valida come quietanza.

Ci è gradita l'occasione per porgerLe distinti saluti.

Data del timbro postale

L'AGENZIA GENERALE

sequenza di infortunio, per visite mediche, interventi chirurgici, esami diagnostici, terapie fisiche, acquisto medicinali e rette ospedaliere. La domanda per la liquidazione del concorso deve essere presentata - sotto pena di decadenza - entro il trentesimo giorno successivo al termine della cura medica o della degenza e corredata dai documenti giustificativi.

L'ammontare del concorso è liquidato all'Assicurato od ai beneficiari designati in caso di morte, nella misura corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per la cura dell'infortunio, entro il limite delle somme stabilite in contratto.

L'ammontare del concorso nel pagamento delle rette ospedaliere è liquidato per un periodo di degenza non superiore a giorni 50.

Art. 15. - Cumulo di indennità - Liquidazione. - Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

l'infortunio.

Art. 20. - Competenza territoriale. - Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 16 è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 21. - Tasse, diritti e contributi. - Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti presenti e futuri derivanti dalla presente assicurazione, sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato o suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.

Art. 22. - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato, o degli aventi diritto, alla Società. - Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, curate o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 23. - Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

GARANZIE E CONDIZIONI SPECIALI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

A) L'assicurazione prestata per le persone trasportate è valida solo in quanto dette persone siano legate al Con-

al conducente da rapporti di parentela o di dipendenza.
* estesa alla responsabilità civile del Contraente verso le persone trasportate alle condizioni

La presente POLIZZA ha effetto dalle ore 24 del 12/04 già computato sull'importo con abbuono di Lire 12/04 di ogni anno. e sostituisce la polizza N. ANNUALI della prima rata. Le successive rate BASE scadono il 17/04/67 all'articolo 7 delle CONDIZIONI GENERALI ed è tacitamente prorogabile in 17/04/67

Nel caso di Variazioni alla Polizza, le righe contrassegnate da # sono quelle che hanno subito modifiche.

IL CONTRAENTE

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
UN VICE DIRETTORE
(Dr. Vito Biondo)

Il sottoscritto dichiara e riconosce che la presente polizza è emessa in conformità alle dichiarazioni da lui fornite in proposta ed a tutte le altre condizioni di comune accordo in essa convenute; dichiara altresì di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

Art. 2. - Delimitazione dell'assicurazione.
Art. 3. - Infortuni esclusi.
Art. 4. - Persone escluse per età - riduzione di indennizzi per numero delle persone trasportate.
Art. 7. - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza.

IL CONTRAENTE

Art. 9. - Obblighi relativi alla denuncia di infortunio.
Art. 16. - Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni.
Art. 18. - Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di infortunio.
Art. 20. - Deroga alla competenza territoriale.

P
USO (***)

e - P, privato.

n conformità

conducente.

rendono posto

ORSO RETTE
EGENZA
Lire giornali

SCLUSO

ONI SPECIALI

6.000
6.000

TOTALE

12/ 4/72

STAMPE

Sig.

Tel. 253.230 - 251.044

90144 - Palermo

Via Francesco Lojcono, 22

Agenzia di PALERMO

SEDE E DIREZIONE GENERALE

Società per Azioni - Capitale Sociale Lit. 5.000

SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE



20.3.68

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La assicurata è ridotta come segue: arto destro 70%; sinistro 60%; mano od avambraccio destro 50%; arto inferiore al disopra del ginocchio 40%; pollice destro 18%, sinistro 16%; dito medio od anulare destro 8%, medio od anulare sinistro 5%; ogni altro dito del piede 3%; sordità di un orecchio 10%; sordità completa di entrambi 40%; perdita totale della facoltà visiva 5%.

Perdita, anatomica o funzionale, di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate tenendo conto del grado di invalidità.

Per terminali delle dita, escluso il pollice, validità permanente soltanto la asportazione completa per la perdita funzionale od anatomica del pollice o dell'alluce è stabilita nella misura di una falange di qualunque altro arto della percentuale fissata per la perdita dell'arto.

Invalidità temporanea. — Si considera inabilità l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, o di tempo limitato, alle quotidiane occupazioni sia provata l'invalidità temporanea, la Sottoscrizione alla natura e conseguenza delle lesioni dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera o parzialmente in relazione alla diminuita attività.

In ritardo nella denuncia, l'indennità per inabilità decorre dal giorno in cui la denuncia è inoltrata alla Società.

Cessa con il giorno della avvenuta guarigione da certificato medico; se però l'infortunato è tale certificato, viene considerata data di quella pronosticata dall'ultimo certificato medicalmente inviato.

La per invalidità temporanea viene corrisposta un massimo di 300 giorni da quello dell'infortunio denunciato.

Concorso nel pagamento delle spese mediche e farmaceutiche e delle rette di degenza o case di cura. — La Società concorre nel pagamento delle spese sostenute dall'Assicurato, in caso di infortunio, per visite mediche, interventi chirurgici, esami diagnostici, terapie fisiche, acquisto medicinali e rette ospedaliere. La domanda per la liquidazione del concorso deve essere presentata - sotto pena di decadenza - entro il trentesimo giorno successivo al termine della cura medica o della degenza e corredata dai documenti giustificativi.

L'ammontare del concorso è liquidato all'Assicurato, od ai beneficiari designati in caso di morte, nella misura corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta per la cura dell'infortunio, entro il limite delle somme stabilite in contratto.

L'ammontare del concorso nel pagamento delle rette ospedaliere è liquidato per un periodo di degenza non superiore a giorni 50.

Art. 15. - Cumulo di indennità - Liquidazione. — Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro l'anno dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.

La liquidazione è effettuata a guarigione avvenuta e dopo gli accertamenti del caso.

La Società non è tenuta a corrispondere anticipi sulle indennità.

Art. 16. - Controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni. — In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente o sul grado e durata della inabilità temporanea, la vertenza viene deferita ad un Collegio arbitrale che risiede, a scelta della Società, o presso la sede della Società stessa o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Il Collegio è composto di tre medici, di cui due nominati dalle Parti, uno per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi o, in difetto, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Gli arbitri retribuiti a metà dalle Parti, decidono come amichevoli compositori, tenendo presenti le condizioni di polizza e con dispensa da ogni formalità di Legge.

Art. 17. - Responsabilità del Contraente. — Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui all'art. 11 o soltanto qualcuno di essi non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta a sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità verrà computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Art. 18. - Recesso dal contratto ed anticipata risoluzione. — Dopo ogni denuncia di infortunio e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennità, la Società ha la facoltà di risolvere il contratto con preavviso di 15 giorni rimborsando la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

In tutti gli altri casi di recesso o di anticipata risoluzione sono dovuti alla Società, oltre alle rate di premio scadute o rimaste insoddisfatte:

a) il premio relativo all'annualità di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la circostanza che ha dato motivo alla risoluzione;

b) la rifusione degli eventuali sconti di durata concessi, col massimo del 50% del premio annuo.

Art. 19. - Rinuncia alla rivalsa. — La Società rinuncia al diritto di rivalsa che, a norma dell'art. 1916 del Codice Civile, ad essa compete verso il terzo responsabile dell'infortunio.

Art. 20. - Competenza territoriale. — Per ogni controversia diversa da quelle previste dall'art. 16 è esclusivamente competente, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Società o l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.

Art. 21. - Tasse, diritti e contributi. — Le spese di bollo, tasse, imposte e diritti presenti e futuri derivanti dalla presente assicurazione, sono a carico del Contraente e/o dell'Assicurato o suoi aventi diritto, anche se il pagamento ne sia anticipato dalla Società.

Art. 22. - Forma delle comunicazioni del Contraente o dell'Assicurato, o degli aventi diritto, alla Società. — Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere fatte, perché siano valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 23. - Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

GARANZIE E CONDIZIONI SPECIALI VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

L'assicurazione prestata per le persone trasportate è valida solo in quanto dette persone siano legate al Contraente da rapporti di parentela o di dipendenza.

Estesa alla responsabilità civile del Contraente verso le persone trasportate alle condizioni di Legge.

AGENZIA GENERALE DI PALERMO

COD. 060 PROPOSTA 336957 RAMO 3
N. 573047
POLIZZA

Contraente **FALZONE GAETANO**
V.M. RAPISARDI 16 PALERMO

proprietario dell'

AUTOV. FIAT 1500 B PA/143570

SPECIE, MARCA E TIPO, TARGA O TELAIO (*)

4

P

POSTI (**)

USO (***)

(*) I dati e le caratteristiche del veicolo sono desunti dal libretto di circolazione.

(**) Numero dei posti a sedere oltre a quello del conducente.

(***) Uso del veicolo: **L**, locazione senza conducente - **M**, trasporto merci - **N**, noleggio con conducente - **P**, privato.

La **SAI «Società Assicuratrice Industriale»** in esecuzione della proposta suindicata ed in conformità alle condizioni della presente polizza, assicura contro gli infortuni:

N. persone trasportate sull'autoveicolo designato **ED** il conducente.

L'assicurazione prestata per le persone trasportate su autocarri è operativa soltanto se dette persone prendono posto in cabina a fianco del conducente.

SOMME ASSICURATE PRO CAPITE PER:

MORTE (Lire)	INVALIDITÀ PERMANENTE ASSOLUTA (Lire)	INVALIDITÀ TEMPORANEA (Fino a Lire)	CONCORSO SPESE MEDICHE, CHIRURGICHE, FARMACEUTICHE (Fino a Lire)	CONCORSO RETTE DEGENZA (Fino a Lire giornali.)
1.000.000	1.000.000	ESCLUSO	ESCLUSO	ESCLUSO

Beneficiari in caso di morte: eredi testamentari o legittimi.

Resta convenuto che, agli effetti della presente polizza, sono valide le **GARANZIE E CONDIZIONI SPECIALI** delle quali alle lettere:

Il premio, pattuito come segue, dovrà essere versato alla suindicata Agenzia:

Prima rata sino al 12/ 4/68	4.800	992	208	6.000
Ciascuna rata successiva	4.800	992	208	6.000
	PREMIO NETTO	ACCESSORI	IMPOSTE	TOTALE

La presente **POLIZZA** ha effetto dalle ore 24 del **12/ 4/67** alle ore 24 del **12/ 4/72** e sostituisce la polizza **N.** con abbuono di Lire già computato sull'importo della prima rata. Le successive rate **ANNUALI** scadono il **12/04** di ogni anno.

La Polizza è tacitamente prorogabile in **BASE** all'articolo 7 delle **CONDIZIONI GENERALI** ed è redatta in due esemplari ad un solo effetto a Torino, li **17/ 4/67**.

Nel caso di Variazioni alla Polizza, le righe contrassegnate da # sono quelle che hanno subito modifiche.

IL CONTRAENTE

SAI SOCIETÀ ASSICURATRICE INDUSTRIALE
UN VICE DIRETTORE
(Dr. Vito Bianco)

Il sottoscritto dichiara e riconosce che la presente polizza è emessa in conformità alle dichiarazioni da lui fornite in proposta ed a tutte le altre condizioni di comune accordo in essa convenute; dichiara altresì di approvare espressamente le disposizioni degli articoli sottospecificati:

Art. 2. - Delimitazione dell'assicurazione.

Art. 3. - Infortuni esclusi.

Art. 4. - Persone escluse per età - riduzione di indennizzi per numero delle persone trasportate.

Art. 7. - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza.

IL CONTRAENTE

Art. 9. - Obblighi relativi alla denuncia di infortunio.

Art. 16. - Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per controversie sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni.

Art. 18. - Facoltà di recesso dal contratto dopo ogni denuncia di infortunio.

Art. 20. - Deroga alla competenza territoriale.